

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 15 giugno 2017, prot. 8304

Comune di Torino (TO) - Società 8 Gallery Immobiliare Srl. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999. Conferenza dei Servizi del 10/04/2017.

Premesso che:

il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2017 dalle ore 10.41 alle 10.55 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs 114/98, convocata preventivamente con nota n. 4322/A1903A del 27/03/2017.

In data 27/01/2017 (pervenuta in Regione Piemonte il 8/02/2017) la Società 8 Gallery Immobiliare Srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Torino la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico, denominato "8 Gallery", tipologia G-CC2 di mq. 12000 (autorizzato con DCS n. 13411/17,1 del 11/11/2002), settore non alimentare e modifica del numero degli esercizi commerciali, ubicato in Via Nizza 262-230 in un addensamento A3 del Comune di Torino, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 10/04/2017, dopo una breve discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società 8 Gallery Immobiliare Srl, rimandando la deliberazione al ricevimento del parere del Servizio Mobilità della Città di Torino, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti deliberativi e nel parere del 31/05/2017 prot. n. 12468 del Servizio Mobilità della Città di Torino;
- di prevedere il ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;
- di subordinare obbligatoriamente il rilascio dei permessi a costruire: all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 comma 11 della LR n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere le prescrizioni dei punti precedenti.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Torino;

preso atto del parere di conformità del rappresentante della Città Metropolitana di Torino;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012 e n. 3 del 15/03/2015 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Delibera della Conferenza dei Servizi n. 13411/17,1 del 11/11/2002 per l'attivazione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, di mq. 12.000, ubicato in Via Nizza 262-230 in un addensamento A3 del Comune di Torino;

vista l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Torino n. 701/SC del 17/12/2002 per la realizzazione del centro commerciale classico di mq. 12.000, ubicato nell'addensamento A3 di Via Nizza 262-230;

vista la determinazione dirigenziale n. 346 del 23/10/2002 di rilascio, ai sensi dell'art. 26 della LR n. 56/77 smi, dell'autorizzazione urbanistica regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione del centro commerciale classico G-CC2 di mq. 12.000 settore non alimentare, ubicato in Via Nizza 262-230 in un addensamento A3 del Comune di Torino;

visto il "Nuovo Piano Particolareggiato Lingotto" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2010 06675/009 del 20.12.2010;

vista la modifica al "Nuovo Piano Particolareggiato Lingotto" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2015 02408/009 del 4.06.2015;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 “Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98”;

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società 8 Gallery Immobiliare Srl, relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico, denominato “8 Gallery”, tipologia G-CC2 di mq. 12000 (autorizzato con DCS n. 13411/17,1 del 11/11/2002), settore non alimentare e modifica del numero degli esercizi commerciali, ubicato in Via Nizza 262-230 in un addensamento A3 del Comune di Torino, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, con le seguenti caratteristiche:

- a) superficie di vendita del centro commerciale classico non alimentare G-CC2 mq. 12.000 e così composto:

1 M-SE4	mq. 2222
3 M-SE2 (420,487,619) per complessivi	mq. 1526
6 M-SE1 (260,271,312,366,390,400)	mq. 1999
es. vicinato per complessivi	mq. 6253
- b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale mq. 26.725;
- c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale classico G-CC2, con superficie di vendita mq. 12.000, deve essere non inferiore a mq. 31.356 pari a posti auto n. 1.206 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, modificato da ultimo dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 10.690 in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
- d) aree carico-scarico merci mq. 2.100;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- facendo salve tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti deliberativi e nel parere del 31/05/2017 prot. n. 12468 del Servizio Mobilità della Città di Torino.
- al preventivo ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate “nuove autorizzazioni”, essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;

3. di subordinare obbligatoriamente il rilascio dei permessi a costruire:

all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 comma 11 della LR n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere le prescrizioni dei punti precedenti;

4. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Torino (TO) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario – Via Pisano 6 Torino.

IL PRESIDENTE della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio MAROCCO